



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

Bologna, 11 ottobre 2023

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  
Scolastiche statali

Ai Coordinatori Didattici delle scuole  
paritarie dell'ambito territoriale di  
Bologna

**Oggetto: adempimenti amministrativi per alunni con disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali. Anno scolastico 2023/2024.**

In occasione dell'avvio di questo a.s. 2023/2024, con la presente si riepilogano le procedure finalizzate al successo scolastico e formativo ed al processo di inclusione di tutti gli alunni.

A. Alunni certificati ex-lege 104/1992

**Normativa di riferimento**

La normativa di riferimento è ampia ed estesa nel tempo, a partire dalle [Leggi 517/1977](#) e [L. 104/1992](#). Segue il più recente [decreto legislativo n. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c\), della legge 13 luglio 2015, n. 107"](#), modificato dal [D.lgs. n. 96/2019](#), che introduce importanti innovazioni in materia di inclusione.

Di recente emanazione è il [decreto interministeriale del 1° agosto 2023, n. 153 "Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66"](#), e documenti allegati, link diretto <https://www.istruzioneer.gov.it/2023/09/15/decreto-interministeriale-1-8-2023-153-pei/>, di seguito elencati:

- a. Modello di PEI per la scuola dell'infanzia – Allegato A1;
- b. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2;
- c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;
- d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4;
- e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B;
- f. Scheda per l'individuazione dei supporti al funzionamento – Allegato C;
- g. Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza – Allegato C1.



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

Ad inizio anno scolastico, il Dirigente scolastico definisce dunque, con proprio decreto, la configurazione dei **Gruppi di Lavoro Operativi GLO**, la cui composizione è definita dall' art.3 del D.I. 182/2020 come emendato da D.I. 153/2023.<sup>1</sup> I GLO sono costituiti dal Dirigente scolastico per ogni alunno con disabilità iscritto, specificando nominalmente i referenti indicati dai diversi Enti. Essi vengono convocati dal Dirigente Scolastico per la stesura, l'aggiornamento e la verifica del Piano Educativo Individualizzato.

I GLO si riuniscono secondo un calendario concordato, con la verbalizzazione degli incontri. Il DI 182/2020, come emendato dal DI 153/2023 prevede in particolare, oltre all'incontro svolto entro il **30 giugno** per la redazione del PEI provvisorio (DI 182/2020 art.16),

- un incontro **entro il 31 ottobre** per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI valido per l'anno in corso (art. 3 del D.I. 182/2020 come emendato da D.I. 153/2023) utilizzando i modelli allegati al D.I. 153/2023,
- almeno un incontro nel corso dell'anno scolastico, nel periodo quindi **da novembre ad aprile**, per la verifica intermedia del PEI ed apportare eventuali modifiche ed integrazioni,
- un incontro **entro il 30 giugno**, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.

Si ricorda che il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza e che le riunioni del Gruppo di lavoro in parola si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Il PEI deve essere concluso, firmato e consegnato in copia alle famiglie nei tempi di legge.

Si segnala l'introduzione, nei modelli di PEI allegati al D.I. 153/2023 e nell'Allegato B (*Linee Guida*), delle **"Esigenze di tipo sanitario"**, che comprendono *"le eventuali somministrazioni di farmaci o altri interventi a supporto di funzioni vitali da assicurare, secondo i bisogni, durante l'orario scolastico."* La necessità di qualsiasi intervento di tipo sanitario va riportato nel PEI. Si ricorda inoltre che, in riferimento all'Ambito territoriale di Bologna, a settembre 2019 è stato rinnovato il "Protocollo metropolitano per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici e formativi", da seguire in caso di necessità riferite a tutti gli alunni.

#### B. Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

##### **Normativa di riferimento ed adempimenti.**

La norma fondamentale relativa agli alunni con DSA resta la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico." unitamente alle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento allegate al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2011.

Come indicato dalle norme citate, *"1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate."* (D.M. 12 luglio 2011, art. 5), per ciascuno di questi studenti quindi va approntato un Piano Didattico Personalizzato PDP, *"in tempi che non superino il primo trimestre scolastico"* (Linee Guida, p.to 3.1).

<sup>1</sup> D.I. 153/2023 art. 2 *"Modificazioni all'articolo 3 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182"*



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

I PDP assumono particolare rilievo negli anni conclusivi dei cicli, perché da questi si desumeranno le modalità e i criteri di valutazione che saranno adottati dalle Commissioni durante gli Esami di Stato. I PDP vanno conclusi, firmati e consegnati in copia alle famiglie nei tempi di legge.

La Legge 170/2010 pone inoltre in capo alle scuole il compito di effettuare attività finalizzate all'individuazione precoce di DSA e realizzare adeguate attività di recupero didattico mirato a favore degli alunni che abbiano mostrato significative difficoltà nell'apprendimento della tecnica di lettoscrittura (L 170/2010 art. 3).

Le attività di cui sopra si svolgono di norma nei primi anni della scuola primaria in tutte le scuole dell'Emilia-Romagna nell'ambito del [Protocollo di Intesa fra Assessorato politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA \(Disturbo Specifico dell'Apprendimento\) di cui all'art. 7, c.1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170](#) rinnovato a dicembre 2019.

### C. Alunni con Bisogni Educativi Speciali

Nella [Direttiva MIUR del 27.12.2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"](#) si precisa che per gli alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali occorre elaborare un percorso individualizzato e personalizzato "anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, (...) che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegato Linee guida. (Dir. MIUR del 27/12/2012, p.to 1.5)

In tema di Bisogni Educativi Speciali è intervenuta anche la [nota del 17 maggio 2018, n. 1143 L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno](#) che, attraverso la metafora del "cucire un vestito su misura per ciascuno" assume a punto di forza gli strumenti che l'autonomia scolastica, ulteriormente rafforzata dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successivi decreti legislativi, ha attribuito alle scuole, dando loro la possibilità di "fare scuola di qualità per tutti" proprio attraverso la personalizzazione dei percorsi e degli strumenti. Si ricorda che la mancata predisposizione del PDP per questi casi, inficia l'applicazione dei mezzi compensativi in sede di Esami di Stato.

## Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare

### I - Il servizio di Scuola in Ospedale (SIO)

La "Scuola in Ospedale" consiste in un servizio finalizzato a garantire il diritto all'istruzione agli studenti degenti presso strutture con sezione di scuola ospedaliera (SIO) contrastando il rischio di abbandono scolastico causato dall'ospedalizzazione. La presa in carico da parte dei docenti in organico nella SIO avviene contestualmente al momento del ricovero. L'attività didattica svolta dalla SIO è riconosciuta dalla scuola di appartenenza ed è valida a tutti gli effetti. Il raccordo con la scuola



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

di appartenenza dell'allievo ospedalizzato risulta fondamentale per la condivisione del progetto formativo.<sup>2</sup>

## II - Il servizio di Istruzione domiciliare

Il servizio di "Istruzione Domiciliare" (ID) consiste in un servizio che le istituzioni scolastiche sono tenute ad attivare per garantire il diritto all'istruzione degli studenti, iscritti alle scuole primarie e secondarie di I e II grado che, a causa di gravi patologie certificate, siano impossibilitati alla frequenza durante l'anno scolastico.

Per l'avvio del progetto, che deve essere attivato in qualunque momento dell'anno scolastico in cui se ne presenti la necessità, occorrono:

- formale richiesta di attivazione del progetto di ID da parte della famiglia alla scuola di iscrizione dell'alunno temporaneamente impossibilitato alla frequenza scolastica;
- idonea e dettagliata certificazione sanitaria rilasciata da medico ospedaliero o comunque dai servizi sanitari nazionali, in cui sia indicato il periodo di impedimento alla frequenza scolastica (non inferiore ai 30 giorni, anche non continuativi).<sup>3</sup>
- Sulla base della citata certificazione sanitaria, il consiglio di classe dell'alunno elabora lo specifico progetto di ID.

Per indicazioni dettagliate sul tema si rimanda alla nota USR ER del 28 settembre 2023, prot. n. 26582 "Scuola in Ospedale" e "Istruzione Domiciliare" – Indicazioni per le scuole dell'Emilia-Romagna – A.S. 2023/2024. Si ricorda, in particolare, che la scheda contenente i dati del progetto di ID va inviata al Comitato Tecnico Regionale per la Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare (CTR), costituito con Decreto Direttoriale prot. n. 851 del 28 settembre 2023, per il tramite dell'Ufficio III USR-ER (email [uff3@istruzioneer.gov.it](mailto:uff3@istruzioneer.gov.it))

Il Dirigente  
*Giuseppe Antonio Panzardi*

<sup>2</sup> [Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare](#) allegate al DM 461 del 6 giugno 2019

<sup>3</sup> La certificazione sanitaria deve essere rilasciata, di norma ([Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare](#), punto 5.2), dal medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali, non da aziende o medici curanti privati.